



NEWS

# Euroconference

Edizione di lunedì 27 Giugno 2022

## DICHIARAZIONI

[\*\*Isa 2022: le cause di esclusione\*\*](#)  
di Federica Furlani

## ENTI NON COMMERCIALI

[\*\*Le Ssd alla luce della riforma dello sport – seconda parte\*\*](#)  
di Biagio Giancola, Guido Martinelli

## IVA

[\*\*Dichiarazioni d'intento: come deve essere emessa la nota di variazione?\*\*](#)  
di Roberto Curcu

## AGEVOLAZIONI

[\*\*Agevolazione prima casa e riacquisto all'estero\*\*](#)  
di Stefano Rossetti



## DICHIARAZIONI

### **Isa 2022: le cause di esclusione**

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

### **E-FATTURA: NUOVI CONTROLLI, ESTEROMETRO, SAN MARINO, CORRISPETTIVI 7.0 E POS - DA LUGLIO 2022 SI CAMBIA**

[Scopri di più >](#)

Come noto, gli **Indici Sintetici di Affidabilità fiscale** si applicano agli esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come **“attività prevalente”**, attività per le quali risulta approvato il relativo modello Isa, salvo non presentino una **causa di esclusione**.

Di seguito analizziamo quelle applicabili con riferimento al **periodo d'imposta 2021**, con precisazione del relativo codice, che deve essere indicato nella colonna 2 del rigo RF1 del Modello Redditi 2022:

RF1	Codice attività	ISA cause di esclusione

**1. inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;**

**2. cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;**

**3.** ammontare di **ricavi** dichiarati di cui all'[articolo 85, comma 1](#), esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all'[articolo 54, comma 1, Tuir](#), **superiore a quello stabilito dal decreto di approvazione/revisione del relativo Isa**. I relativi decreti di approvazione possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere **sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito**. Ad esempio con riferimento agli Isa CG40U – valorizzazione, compravendita di beni immobili, CG50U – Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici, CG69U – Costruzioni e CK23U – Servizi di ingegneria integrata, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli ISA, i ricavi devono essere **aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali** valutate in base a quanto previsto dagli [articoli 92 e 93 Tuir](#);

**4. periodo di non normale svolgimento dell'attività;**

A titolo esemplificativo, si considera di non normale svolgimento dell'attività:



- a) il periodo in cui l'impresa è in **liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare**;
- b) il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché la **costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta**, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore o non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività o ancora è svolta **esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica** allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata **l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali** in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno **ceduto in affitto l'unica azienda**;
- e) il periodo in cui il contribuente ha **sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**;
- f) la **modifica in corso d'anno dell'attività esercitata**. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività “Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria” (codice attività – 46.32.20, compreso nell'ISA BM21U) e da maggio in poi quella di “Trasporto con taxi” (codice attività – 49.32.10 – compreso nell'ISA BG72U). Al contrario, **non costituisce causa di esclusione** la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le **due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso Isa**;
- g) per i **professionisti**, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di **provvedimenti disciplinari**;
- h) nel caso di **eventi sismici** se vi sono danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso o danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo. Tale cause di esclusione può anche essere utilizzata dai contribuenti che, **successivamente all'evento sismico**, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto **ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso** per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto o da quelli che hanno subito una **riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività**, in quanto aventi come unico o principale cliente un **soggetto ubicato nell'area del sisma** il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;

## 5. determinazione del reddito con criteri “forfetari”;



**6. classificazione in una **categoria reddituale diversa da quella prevista** dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello Isa approvato per l'attività esercitata;**

**7. esercizio di due o più attività di impresa**, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente **superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati**;

**8. enti del Terzo settore non commerciali** che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'[articolo 80 D.Lgs. 117/2017](#);

**9. organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale** che applicano il regime forfetario ai sensi dell'[articolo 86 D.Lgs. 117/2017](#);

**10. imprese sociali** di cui al D.Lgs. 112/2017;

Va evidenziato che le cause di esclusione di cui ai **codici 8, 9 e 10** sono subordinate al positivo perfezionamento del **procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**.

**11. società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate** e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

**12. imprese che esercitano, in ogni forma di **società cooperativa** le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all'ISA BG72U;**

**13. corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'Isa BG77U;**

**14. soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un **gruppo Iva** di cui al Titolo V-bis del D.P.R. 633/1972.**

Inoltre, per gli Isa in applicazione per il **periodo d'imposta 2021**, sono state introdotte le seguenti **nuove cause di esclusione** connesse alle situazioni in cui gli effetti economici negativi della pandemia in corso si sono manifestati con tale significatività da non consentire, potenzialmente, una loro corretta applicazione (nonostante l'introduzione degli specifici correttivi):

**15. diminuzione dei ricavi di cui all'[articolo 85, comma 1](#), esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'[articolo 54, comma 1, Tuir](#), di **almeno il 33% nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019**;**

**16. soggetti che hanno **aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019**;**



**17. soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai seguenti codici attività:**

- **14.11.00** – Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
- **14.20.00** – Confezione di articoli in pelliccia
- **47.71.40** – Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
- **49.31.00** – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
- **49.32.10** – Trasporto con taxi
- **49.32.20** – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
- **49.39.01** – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
- **49.39.09** – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
- **59.14.00** – Attività di proiezione cinematografica
- **79.11.00** – Attività delle agenzie di viaggio
- **79.12.00** – Attività dei tour operator
- **79.90.19** – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
- **79.90.20** – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- **85.52.01** – Corsi di danza
- **90.04.00** – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- **92.00.02** – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)
- **93.11.10** – Gestione di stadi
- **93.11.20** – Gestione di piscine
- **93.11.30** – Gestione di impianti sportivi polivalenti
- **93.11.90** – Gestione di altri impianti sportivi nca
- **93.13.00** – Gestione di palestre
- **93.19.92** – Attività delle guide alpine
- **93.21.01** – Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi
- **93.21.02** – Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati
- **93.29.10** – Discoteche, sale da ballo night-club e simili
- **93.29.30** – Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
- **93.29.90** – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
- **94.99.20** – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
- **94.99.90** – Attività di altre organizzazioni associative nca

Si evidenzia che i soggetti esclusi dall'applicazione degli Isa non sono necessariamente esclusi



anche dalla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali e quindi dalla presentazione del relativo modello.

In particolare, con specifico riferimento agli Isa 2022, **devono presentare comunque il modello** i soggetti che sono **esclusi dagli Indicatori sulla base delle nuove cause di esclusione 2021 (codici 14, 15, 16 e 17 )** e sulla base del codice di esclusione **7**.

È importante infine sottolineare che **nei confronti dei contribuenti per cui operano le cause di esclusione Isa è preclusa la possibilità di accedere ai relativi benefici premiali previsti dall'[articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017](#).**



## ENTI NON COMMERCIALI

### ***Le Ssd alla luce della riforma dello sport – seconda parte***

di Biagio Giancola, Guido Martinelli

Seminario di specializzazione  
**LE FONDAZIONI SPORTIVE:  
OPPORTUNITÀ E CONVENIENZE**  
[Scopri di più >](#)

Esaminati nel [precedente contributo](#) gli aspetti “**civistici**” delle nuove società sportive dilettantistiche per come disegnate dalla riforma dello sport, appare necessario ora verificare quali possano essere le **conseguenze** sotto il profilo fiscale.

Ciò sul presupposto che la **parziale distribuzione di utili** autorizzata dalla legge potrebbe avere effetto anche sulla **disciplina fiscale** sino ad oggi applicata dalle **società sportive dilettantistiche di capitale**.

In via preliminare chiariamo che **la distribuzione parziale di utili viene indicata dalla riforma dello sport come una opzione possibile** (“*gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili ....*”).

Pertanto, nel caso in cui questa possibilità venisse **espressamente esclusa in statuto**, ovviamente **cadrebbero tutte le considerazioni seguenti** che sono riservate, invece, a quelle società di capitali sportive che **intenderanno usufruire di questa opportunità**.

La prima norma da esaminare è la **possibilità di continuare ad applicare la L. 398/1991**.

Questa norma, nata esclusivamente per le **associazioni sportive dilettantistiche**, ha visto la sua applicazione anche alle società in virtù di quanto previsto dall'**articolo 90 Legge 27 dicembre 2002, n. 289** che **rimarrà in vigore anche successivamente alla entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021**.

Ora sia l'[articolo 1 L. 398/1991](#), che fa espresso riferimento alle **associazioni sportive “senza scopo di lucro”**, che l'**articolo 90 Legge 27 dicembre 2002, n. 289** (“*società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro*”) **sembrerebbero escludere la possibilità di continuare ad applicare, in presenza di distribuzione di utili, la legge in esame**.

È pur vero che l'articolo 8, comma 1 (che, ricordiamo rubrica “**Assenza di fine di lucro**”), indicano



che le **società sportive** debbano destinare “*eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio*” ma il **comma 3** (i cui contenuti sono stati descritti nel nostro [precedente contributo](#)) appare come un'eccezione (o, se si preferisce, una deroga) al principio e, pertanto, **escluderebbe la possibilità di applicare la L. 398/1991**.

Ad analoga conclusione si dovrà arrivare facendo riferimento a due altre norme di uso comune da parte delle Ssd.

Ci riferiamo all'**articolo 148, comma 3, Tuir ai fini delle imposte sui redditi**, e l'**articolo 4, comma 4 ai fini Iva sulla decommercializzazione dei corrispettivi specifici**.

Questo perché **entrambe le norme vincolano la loro applicazione al “divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale”**.

Conferma alla tesi della **non applicabilità** di dette norme alle Ssd che avessero scelto la possibilità di una **distribuzione parziale di utili** si ricava anche dalla previsione dell'[articolo 36, comma 3, D.Lgs. 36/2021](#), laddove, nel prevedere l'assoggettamento ad Iva dei corrispettivi per la **cessione dei contratti degli atleti**, specifica che ai fini dei redditi si potrà applicare l'**articolo 148** solo per le **società e associazioni sportive dilettantistiche “senza fini di lucro”**.

L'inciso, che non è presente in altri passaggi del decreto in cui si fa riferimento ai sodalizi sportivi appare **conferma della non applicabilità dell'[articolo 148 Tuir alle Ssd con distribuzione di utili](#)**.

Chiarito questo **non vi sono, invece, dubbi che tutte le Ssd, ivi comprese quelle “parzialmente lucrative”, potranno e dovranno applicare la nuova disciplina sul lavoro sportivo dilettantistico**, nonché la disposizione di cui all'[articolo 12 del citato D.Lgs. 36/2021](#) laddove si prevede **l'inapplicabilità della ritenuta di cui all'[articolo 28 D.P.R. 600/1973](#) sui contributi erogati dal Coni e dagli enti affiliati** (ricordando che l'esonero da ritenuta **non fa perdere la natura di componente positiva di reddito del contributo per le Ssd**); l'imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi e di trasformazione; la presunta natura di spesa pubblicitaria dei corrispettivi per sponsorizzazione fino a euro 200.000; l'esenzione da Iva sulle somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica.

La nostra **società sportiva di capitale potrà comunque sempre godere delle rimanenti agevolazioni** previste per il mondo dello sport dilettantistico che proviamo a riassumere:

- **esclusione da imposta sulla pubblicità** della cartellonistica collocata all'interno di impianti con capienza non superiore a 3.000 posti;
- **esclusione dall'applicazione della tassa sul bollo** e sulle **concessioni governative**;
- **detrazioni dall'imposta per contributi erogati fino ad un massimo di euro 1.500**. L'**articolo 15, comma 1, lett. i-ter** consente la **detrazione del 19% dei contributi erogati da persone fisiche ad associazioni sportive dilettantistiche** fino ad un massimo di euro



- 1.500 anni;
- **detrazione del 19% delle spese di iscrizione ai corsi fino a euro 210 anni;**
- **riduzione dell'accisa gas metano.**



## IVA

# **Dichiarazioni d'intento: come deve essere emessa la nota di variazione?**

di Roberto Curcu

Seminario di specializzazione

## LE REGOLE DI TERRITORIALITÀ DELL'IVA

[Scopri di più >](#)

L'[articolo 26 del Decreto Iva](#) prevede che **se una operazione per la quale è stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte, a seguito di determinate situazioni** (scontistiche, mancati pagamenti, vizi contrattuali, ecc...), il cedente o prestatore ha **diritto di portare in detrazione la relativa imposta**.

La norma è stata scritta, in particolare, **per consentire al cedente o prestatore che ha emesso una fattura con Iva**, e che quindi ha dovuto versare all'Erario l'imposta indicata in fattura, di **"detrarre"**, cioè di chiedere la **restituzione di quell'Iva che è stata fatturata e versata** ma che si riferisce ad una operazione che è venuta meno, in tutto o in parte, e che quindi potrebbe non avere incassato.

Sulla base di tale logica, la **nota di variazione deve essere effettuata sempre con il regime Iva dell'operazione originaria**.

Se, ad esempio, tra l'operazione originaria e l'emissione della nota di credito dovesse intervenire una **variazione di aliquota**, tale ultimo documento dovrebbe essere emesso con **l'aliquota dell'operazione originaria**, non più in vigore.

Si ipotizzi ora il caso di un contribuente che, a fronte della **dichiarazione d'intento ricevuta**, ha emesso, nel 2021, una **fattura con indicazione della non imponibilità ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#)**. Nel 2022, a seguito di una nuova scontistica concordata, si rende necessario emettere una nota di credito.

Come deve essere emessa la nota di credito? È necessario **riportare i riferimenti della dichiarazione di intento ricevuta nel 2022?**

Sulla base del fatto che la **nota di variazione**, se rilevante ai fini iva, deve avere **lo stesso**



**regime dell'operazione originaria**, chi scrive ritiene che la nota di variazione emessa nel 2022, per stornare una fattura emessa nel 2021, debba riportare gli **estremi della dichiarazione di intento del 2021**.

Fermo restando che la cosa potrebbe risultare difficoltosa da un punto di vista informatico, la cosa da evidenziare è che tale nota di variazione, per il cliente, va a **ricreare plafond del 2021, e non invece ad aumentare il plafond disponibile del 2022**.

In sostanza, per il cliente una **nota di variazione di tale tipo non ha alcuna utilità**, salvo il caso in cui, nel 2022, si **accorga di aver splafonato** nel periodo di imposta 2021 o nel caso in cui il cliente utilizzi il plafond mensile e non sono trascorsi più di 12 mesi dal momento di effettuazione dell'operazione originaria.

Ciò premesso, si ricorda che il **cedente o prestatore ha diritto di emettere note di variazione con rilevanza Iva, cioè con lo stesso regime Iva dell'operazione originaria**, ma non ne ha il dovere.

In sostanza, il cedente o prestatore ha **sempre la possibilità di emettere delle note di variazione, di solo imponibile, fuori campo Iva ai sensi dell'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#)**.

Nel caso di **note di variazione che si riferiscono a fatture emesse l'anno precedente**, utilizzando il titolo di non imponibilità *ex [articolo 8, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#)*, chi scrive ritiene che l'emissione di note di variazione fuori campo Iva ai sensi dell'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#) sia la **soluzione più pratica sia per il cedente/prestatore**, che per il cessionario/committente, salvo il caso in cui quest'ultimo **non utilizzi il plafond mensile, e non siano trascorsi più di 12 mesi dal momento di effettuazione dell'operazione originaria**.



## AGEVOLAZIONI

### **Agevolazione prima casa e riacquisto all'estero**

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

**SOSTENIBILITÀ D'IMPRESA: RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA, SOCIETÀ BENEFIT, COMPLIANCE E RATING ESG, NORMATIVE ESISTENTI, SVILUPPI FUTURI**

[Scopri di più >](#)

Le **agevolazioni per l'acquisto della “prima casa”** sono disciplinate dalla nota II-bis, posta in calce all'[articolo 1](#) della Tariffa, Parte I, allegata al TUR.

Tale disposizione prevede l'applicazione dell'**imposta di registro** nella misura del 2 per cento per i **trasferimenti e la costituzione di diritti reali di godimento che hanno per oggetto case di abitazione**, ad **eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9**, ove ricorrono le condizioni previste dalla Nota II-bis.

Il **comma 4** della Nota II-bis ex [articolo 1](#) della Tariffa, Parte I, allegata al TUR disciplina la **decadenza dall'agevolazione** frutta in sede di acquisto, prevedendo che «*in caso di (...) trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovraffissa pari al 30 per cento delle stesse imposte. (...) Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale*».

In merito a tale ultima previsione, l'Amministrazione finanziaria, con la [circolare 31/E/2010](#) (par.3.2), ha chiarito che tale ultima previsione “**costituisce una eccezione alla regola della decadenza dai benefici prima casa** in caso di vendita infraquinquennale dell'immobile, eccezione che può trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui l'immobile, oggetto del riacquisto, venga adibito ad abitazione principale del contribuente. La riportata disposizione conferisce, infatti, **primaria rilevanza a tale requisito**, la cui sussistenza deve essere verificata ai fini della esclusione della regola decadenziale. Proprio al fine di assicurare il rispetto di tale condizione, deve ritenersi che anche nell'ipotesi in cui l'immobile acquistato sia situato in uno Stato estero **non si decade dall'agevolazione**, sempreché sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l'immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale”.

Sulla base di quanto sopra, dunque, la **sussistenza dei requisiti per non incorrere nella**



**decadenza dall'agevolazione** fruìta, ossia che il riacquisto dell'immobile sito all'estero sia stato effettuato entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato sito in Italia e che la nuova abitazione sia destinata a dimora abituale dei contribuenti stessi, **può essere attestata dal soggetto estero presentando adeguata documentazione all'Amministrazione finanziaria.**

In merito alla documentazione da presentare l'Agenzia delle Entrate, con la [risposta ad istanza di interpello n. 126/2021](#) ha chiarito che sotto il profilo probatorio potrebbero essere funzionali sia la **copia del rogito notarile** di acquisto dell'abitazione sita all'estero, sia la **documentazione comprovante la dimora abituale nell'immobile acquistato all'estero**, come fatture di fornitura di luce, acqua o gas intestate agli istanti, con riferimento al medesimo immobile.

I suddetti documenti devono essere muniti di 'apostille' e **tradotti in lingua italiana** (Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961).

Tale documentazione potrà essere **inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero raccomandata A/R all'ufficio dell'Agenzia delle entrate** ove è stato registrato l'atto di acquisito dell'immobile sito in Italia.